

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 359

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, AGONI, CHINCARINI,
FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2001

Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore agricolo è caratterizzato da una forte rigidità nei rapporti di lavoro, da grande instabilità occupazionale e dalla stagionalità nel lavoro. Ciò comporta, in mancanza di «flessibilità» e «elasticità», impiego di manodopera in nero. Il presente disegno di legge intende introdurre il lavoro occasionale nel settore agricolo, al fine di disciplinare e regolarizzare un modello di lavoro che di fatto già esiste.

Da tempo gli agricoltori denunciano l'esigenza di ridurre i pesanti oneri contributivi, snellire le innumerevoli procedure e semplificare i gravosi adempimenti burocratici, nonché estendere anche al mercato l'utilizzo di strumenti già impiegati negli altri settori produttivi, quali il *part time*, l'apprendistato, il lavoro interinale, i contratti a termine. L'introduzione di tali fattori, infatti, potrebbe invertire il *trend* negativo occupazionale e consentire all'agricoltura italiana di essere concorrenziale a livello europeo ed internazionale.

La normativa in vigore, invece, nel caso di piccole aziende agricole, imprese familiari diretto-coltivatrici impieganti manodopera per pochi giorni, costringono le stesse ad una soffocante ed assurda burocrazia con vari passaggi, registri, documenti e denunce che non giustificano né il costo diretto né alcun beneficio per lo Stato. Gli ultimi provvedimenti governativi prevedendo un nuovo strumento di controllo, il registro d'impresa, concepito in modo talmente complesso ed articolato da non corrispondere alla realtà agricola, hanno accentuato le problematiche già esistenti.

La vendemmia, ad esempio, è sempre stata considerata un momento di festa. Parenti ed amici dei coltivatori, per divertimento, ami-

cizia o passione, impiegano il proprio tempo libero a raccogliere l'uva senza ottenere nulla in cambio, se non una cesta d'uva o un fiasco di vino, oppure una cena offerta dal proprietario. Eppure per la normativa vigente si tratta di forme di lavoro subordinato, che diventano «lavoro in nero» qualora non si eseguano tutti gli adempimenti burocratici del caso. Spesso i vendemmiatori occasionali sono casalinghe o pensionati che non vogliono essere in regola perché temono di perdere gli assegni familiari o di vedersi ridotta la pensione.

Per questo motivo si considera la legge 24 giugno 1997, n. 196, meglio nota con il nome di «pacchetto Treu», un'occasione mancata! Si ricorda, infatti, che nella scorsa legislatura il Governo, rispondendo ad un'interpellanza della Lega Nord Padania contro le ispezioni vessatorie ed intimidatorie da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Ispettorato del lavoro nei vigneti del Veneto, ed in particolare nella provincia di Treviso e Vicenza, riconosceva la necessità di apportare delle semplificazioni alla normativa in materia di lavoro agricolo che tenga conto delle esigenze strutturali e lavorative del settore sottolineando altresì che tale problematica è oggetto di attenzione particolare da parte del Governo, nonché la messa a punto di un disegno di legge per la revisione della disciplina dei rapporti di lavoro agricolo introducendo il rapporto a tempo parziale o altri tipi di rapporto flessibile, oltre che una modifica dei metodi per gli accertamenti induttivi ed ogni altro parametro astratto relativo a controlli ed accertamenti. Ed invece, tutto ciò che la citata legge n. 197 del 1996 ha partorito è stata la possibilità di introdurre, in via sperimentale, i contratti di fornitura di lavoro

temporaneo nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica (articolo 1, comma 3).

Cari colleghi! Con il presente disegno di legge non si vuole evadere la regolarizzazione di eventuali lavoratori, bensì semplificare il reperimento di manodopera.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del lavoro occasionale agricolo, nonché le modalità per il reclutamento del personale occasionale.

Sul datore di lavoro (articolo 2) grava l'onere di stipulare, in via preventiva, una polizza contro gli infortuni sul luogo di lavoro e per le ipotesi di morte, tenuto conto dei massimali e premi individuati a livello regio-

nale dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale ente, contestualmente, sul premio calcolato dovrà versare un contributo del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'INPS. Il datore di lavoro agricolo deve, altresì, osservare le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e agli orari di lavoro, nonché compensare i propri dipendenti per il lavoro prestato secondo criteri concordati a livello provinciale con le organizzazioni di categoria.

All'INAIL sono attribuiti il potere di vigilanza e controllo (articolo 3) e quello di comminare eventuali sanzioni (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Lavoro agricolo)

1. È considerato lavoro occasionale, e come tale soggetto agli adempimenti previsti dalla presente legge, quello prestato alle dipendenze di titolare di impresa agricola diretto coltivatore, privo di dipendenti assunti a tempo indeterminato e che, a fronte di un fabbisogno di manodopera eccedente le possibilità di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare convivente, o comunque fra i parenti affini entro il quarto grado, ricorra per la raccolta di prodotti agricoli, la cui maturazione e raccolta avvenga in un limitato periodo di tempo, a manodopera altrimenti non occupata.

2. I prodotti di cui al comma 1 si identificano in uva, olive e frutta raccolta da specie arboree.

3. I datori di lavoro agricolo devono reperire la manodopera di cui al comma 1 fra persone non iscritte nelle liste di collocamento ovvero nell'ambito delle seguenti categorie: casalinghe, studenti, pensionati, soggetti portatori di *handicap* o provenienti da centri di recupero.

4. Non rientrano nella fattispecie prevista al comma 1, e quindi non sono soggette ad alcun obbligo, le reciproche prestazioni fra imprenditori.

Art. 2.

(Adempimenti - Esoneri)

1. Il datore di lavoro ha l'onere di stipulare preventivamente una polizza sulla responsabilità civile per le ipotesi di infortunio

e morte secondo massimali e premi individuati a livello regionale dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e di trasmetterne copia al suddetto ente unitamente all'indicazione di tutte le persone utilizzate nelle operazioni di raccolta.

2. Sul premio calcolato dall'INAIL, è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della gestione di previdenza agricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Detto contributo viene calcolato e versato dall'INAIL all'INPS contestualmente al premio dovuto all'INAIL.

3. Il datore di lavoro è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

4. I datori di lavoro agricolo sono tenuti ad osservare le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto stabilito in termini di regolamentazione degli orari di lavoro.

5. I datori di lavoro agricolo retribuiscono la manodopera di cui all'articolo 1 sulla base di criteri stabiliti e concordati a livello provinciale con le organizzazioni di categoria.

Art. 3.

(Vigilanza e controllo)

1. L'INAIL è titolare del potere di vigilanza e controllo, con facoltà di esercitarlo direttamente o tramite funzionari di altri enti di diritto pubblico muniti di apposita delega.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Le sanzioni per il mancato rispetto della presente normativa sono comminate dall'INAIL in misura che si tenga conto dei massimali agenti in zona e del numero di addetti

impiegati, con un minimo di lire 1.000.000 per ettaro o persona occupata.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 da parte dell'INAIL fa perdere al datore di lavoro la facoltà di operare ai sensi dell'articolo 1 per tutta la durata dell'annata agraria successiva a quella in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

